

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA**

*Presidenza*

**E**

**Comune di Leonforte**

**ACCORDO**

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ**

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

**PREMESSO**

che fra il Tribunale Ordinario di ENNA e L'UEPE è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data **06.07.2012** ;

che, ai sensi di tale accordo, L'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

**CONSIDERATO**

che il Comune di Leonforte con sede a Leonforte in Corso Umberto n. 231, C.F. 80002240861 , qui rappresentato dal sig. Sinatra Francesco nato a Enna il 13.05.1973 che interviene nella sua carica di Sindaco pro tempore e legale rappresentante

è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

## SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. **Giuseppe Ferrari, Presidente del Tribunale di Enna.**, giusta delega di cui in premessa e il **Comune di Leonforte (EN)** come sopra identificata e rappresentata

### ART.1

#### Attività da svolgere

Il **Comune di Leonforte** in premessa precisata consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

Il **Comune di Leonforte** specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Segnaletica stradale
- Custodia e pulizia ville e piazze
- Custodia e pulizia impianti sportivi

### ART.2

#### Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

### ART.3

#### Coordinatori delle prestazioni

Il **Comune di Leonforte** che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individuale, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante individua l'incaricato che dovrà coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

#### Il Comune di Leonforte

Ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi (secondo la scheda allegata).

-Comunica al Tribunale e all'UEPE l'inizio della prestazione dell'attività non retribuita e redige il piano di lavoro individuale per ciascun soggetto in esecuzione di LPU.

-Mantiene rapporti con il Tribunale e l' UEPE segnalando le inadempienze, segue il condannato durante la prestazione dell'attività lavorativa.

-Comunica periodicamente le presenze del soggetto che svolge l'attività non retribuita e stila la relazione circa l'andamento del piano di lavoro individualizzato.

**Il Comune di Leonforte** si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

#### **ART.4** **Modalità di trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **Il Comune di Leonforte** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e del citato Decreto Legislativo.

**Il Comune di Leonforte** si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

#### **ART.5** **Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali**

E' fatto divieto al **Comune di Leonforte** di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E'obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico del Comune di Leonforte previa verifica delle condizioni economiche del condannato .

#### **ART.6** **Violazione degli obblighi**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

#### **ART.7** **Relazione sul lavoro svolto**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all'UEPE e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**ART. 8**  
**Risoluzione della convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della cooperativa/associazione

**ART. 9**  
**Relazione sull'applicazione della convenzione**

Il **Comune di Leonforte** previa comunicazione all'U.E.P.E., predispone annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

**ART.10**  
**Durata dell'accordo**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di tre anni. E' rinnovabile per un periodo di tre anni.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.

Enna, \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE  
Del Tribunale di Enna  
(Dott. Giuseppe Ferrari )

Il Sindaco  
del Comune di Leonforte  
( Francesco Sinatra )